



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 41/2012**

**Napoli 10 Luglio 2012**

**IL PRATICANTATO DURA 18 MESI, CON EFFETTO  
RETROATTIVO!!!!**

**QUESTA LA INTERPRETAZIONE (RIVISTA) DEL MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA RESA NOTA CON LA CIRCOLARE DEL 4  
LUGLIO 2012.**

**IL 31 LUGLIO 2012 SCADE IL TERMINE PER PRESENTARE LA  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO –  
SESSIONE 2012 – AL FINE DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE  
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI “CONSULENTE  
DEL LAVORO”.**

**QUINDI, TUTTI GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI  
ENTRO IL 1° FEBBRAIO 2011 POSSONO PARTECIPARE ALLA  
SESSIONE D'ESAMI 2012, PREVIO ESPLETAMENTO DELLA  
PREVISTA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE.**

Come noto, l'articolo 9, comma 6, del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. “CRESCITALIA”) – convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012 – ha stabilito che *“la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”*.

Il Ministero della Giustizia, organo di controllo sull'operato degli Ordini professionali, intervenne *prontamente* con la nota protocollo n° 0003278.U del 18 aprile u.s. per precisare che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi (*id: la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*) e del noto principio giuridico racchiuso nel brocardo *tempus regit actum*, la nuova disposizione (*alias*, durata 18 mesi) doveva intendersi riferita a tutti i rapporti di praticantato iniziati dal 24 gennaio 2012 (*id: data di pubblicazione in G.U. del D.L. n° 1/2012*).

#### **Il 4 Luglio scorso il *revirement* del Ministero della Giustizia.**

Con la circolare *de qua* il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile ha avuto modo di precisare che l'art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012 sia **applicabile anche ai percorsi di praticantato iniziati precedentemente la promulgazione della norma medesima.**

Non entriamo nel merito giuridico della Circolare essendo compito del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

La nuova interpretazione ministeriale giunge, appena in tempo, per consentire a **tutti i praticanti – iscritti nell'apposito registro entro la data del 1° febbraio 2011 – di partecipare alla sessione d'esame 2012 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Consulente del Lavoro", la cui domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31 Luglio prossimo.**

Pertanto, **Gentili Colleghe e Cari Colleghi, Vi invitiamo a verificare**, con la massima urgenza, **se intrattenete rapporti di praticantato iniziati entro la data del 1° febbraio 2011.**

Infatti, **in caso affermativo, i Vs. praticanti potranno partecipare alla sessione d'esami 2012.**

Non sarà, infatti, necessario raggiungere i 24 mesi di cui alla normativa previgente.

**Sarà tuttavia necessario**, in questo caso, **che i praticanti prendano contatti con i ns. Uffici di segreteria per completare l'iter previsto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, condicio sine qua non** per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della ns. Professione **entro e non oltre il 31/7/2012.**

***Certi di aver fatto cosa gradita a Voi ed ai Vostri praticanti.***

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**